

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**  
**Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla**  
**occupazione**  
**Div. V**

Circolare N. 35/2003

Protocollo n. 55652 del 11/11/2203

Alle Direzioni Regionali del Lavoro - Loro sedi

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro - (per il tramite delle D.R.L.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Comitato per il Coordinamento  
per l'Occupazione (c.a. Dott. Borghini)  
Via Po 14 Pal. Tergale 1° piano - 00100 ROMA

Agli Assessorati Regionali per il Lavoro e Politiche per L'occupazione - Loro sedi

Alla segreteria dell'On.le Ministro - Sede

Al Gabinetto dell'On.le Ministro - Sede

Al Sottosegretario di Stato - Dott. Brambilla - Sede

Al Sottosegretario di Stato - Sen. Sacconi - Sede

Al Sottosegretario di Stato - On.le Sestini - Sede

Al Sottosegretario di Stato - On.le Viespoli - Sede

Alle Divisioni I delle D. G. - Loro sedi

Al S.E.C.I.N. - Sede

All'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità - Sede

Al Comando Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro

Via Pastrengo 22, 00185 - ROMA

Alla C.G.I.L. - Corso d'Italia 25, 00198 - ROMA

Alla C.I.S.L. - Via Po 21, 00198 - ROMA

Alla U.I.L. - Via Lucullo 6, 00187 - ROMA

Alla U.G.L. - Via Margutta 19, 00187 - ROMA

Alla CONF.S.A.L. - V.le Trastevere 60, 00153 - ROMA

Alla R.D.B. - Via Appia Nuova 96, 00183 - ROMA

Alla C.I.S.A.L. - V.le Giulio Cesare 21 - ROMA

Alla C.I.D.A. - Via Nazionale 75, 00184 - ROMA

Alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana – F.N.S.I.  
Corso V. Emanuele II, 349, 00186 – ROMA

Alla Confagricoltura C.so Vittorio Emanuele 101, 00186 - ROMA

Alla Confederazione Italiana Agricoltori  
Via Mariano Fortuny 20, 00196 - ROMA

Alla Col diretti - Via XXIV Maggio 43, 00187 - ROMA

Alla Confcommercio - Piazza G.Belli 2, 00158 - ROMA

Alla Confartigianato - Via San Giovanni in Laterano 152, 00184 - ROMA

Alla Confederazione Nazionale Artigianato, Piccola e Media Impresa (C.N.A.)  
Via G. A. Guattani 13, 00161 - ROMA

All'Associazione Artigiani C.A.S.A. - Via Flaminio Ponzio 2, 00153 - ROMA

Alla CONFAPI - Via Colonna Antonina 52, 00186 - ROMA

Alla Confindustria - V.le dell'Astronomia 30, 00144 - ROMA

Alla Confesercenti - Via Nazionale 60, 00184 - ROMA

Alla Confederazione Cooperative Italiane - Via dei Gigli 21 00186 - ROMA

Alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue - Via G. A. Guattani 9, 00161 - ROMA

All'Associazione Generale Cooperative Italiane - Via Tirso 26, 00198 - ROMA

All'Unione Nazionale Cooperative Italiane - Via S. Sotero 32, 00165 - ROMA

Alla Federazione Italiana Editori - Giornali – F.I.E.G.  
Via Piemonte 64, 00187 - ROMA

All'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro  
Via C. Colombo 456, 00145 - ROMA

All' I.N.P.S. - Via Ciro il Grande 21, 00144 - ROMA

All'I.N.P.G.I. - Via Nizza 35, 00198 - ROMA

OGGETTO: CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE CHE ABBIANO SOTTOSCRITTO I CONTRATTI COLLETTIVI DENOMINATI " CONTRATTI DI SOLIDARIETA' " .

DECRETO MINISTERIALE N. 32832 DEL 16 SETTEMBRE 2003.

Con il Decreto Ministeriale citato in oggetto – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2003.-, sono state introdotte due specificazioni all'art. 4 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 31445 del 20 agosto 2002, relative alla ammissibilità dei contratti di solidarietà ai fini della concessione del beneficio dell'integrazione salariale.

Le specificazioni riguardano:

- a) il numero dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, che non può essere, in via generale, uguale o inferiore al numero dei lavoratori dichiarati in esubero nell'ambito del contratto di solidarietà;
- b) l'entità della riduzione oraria, che non può essere superiore al 50% del numero delle ore che sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero. Tale inammissibilità rileva quando sia coinvolta nel contratto di solidarietà più della metà dell'organico. Rimane confermato che il parametro di riferimento è costituito dall'orario di lavoro su base settimanale (articolo 4, punto 5, del decreto ministeriale n. 31445, del 20 agosto 2002).

Pertanto non è riconosciuta, in via generale, la possibilità di ricorrere all'istituto del contratto di solidarietà ex art. 1, comma 1, legge n. 863/84, laddove sia prevista una riduzione dell'orario di lavoro uguale o inferiore al numero dei lavoratori dichiarati in esubero, ovvero ove sia prevista una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 50% qualora, tale riduzione coinvolga più della metà dell'organico, valutando questo ultimo con riferimento all'unità organica in cui viene applicata la solidarietà.

Le integrazioni, sopra illustrate, derivano dall'esigenza del puntuale rispetto del dettato normativo (legge n. 863/84, art. 1, comma 1), che prevede il ricorso ai contratti di solidarietà, ai fini di ridurre in tutto o in parte la dichiarazione di esuberanza del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego.

E' indubbio che dette integrazioni favoriscono un più razionale impiego delle risorse di quel personale in esubero e favoriscono, altresì, la tenuta della produttività aziendale.

Poiché il Decreto Interministeriale acquista efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi dal 5 novembre 2003 , i requisiti indicati nel provvedimento detto, saranno necessari per quei contatti di solidarietà stipulati successivamente a detta data.

Si ritiene opportuno sottolineare che resta confermato quanto disposto nella normativa qui di seguito riportata.

Art 1, D.L. 30/10/84, n. 726, convertito, con modificazioni, nella L. 19/12/84, n. 863.

Art. 7, D.L. 30/12/87, n. 536, convertito, con modificazioni, nella L. 29/2/88, n. 48.

Legge 23/7/91, n. 223.

Art. 5, D.L. 20/5/93, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19/7/93, n. 236.

Art. 6, D.L. 1/10/96, n. 510, convertito, con modificazioni, nella L. 28/11/96, n. 608.

D.P.R. 10/6/00, n. 218

D.M.20/8/02, n. 31445.

Circolare 28/3/03, n. 8.

Si rammenta, infine, che per la presentazione delle domande di integrazione salariale per contratto di solidarietà, ci si deve avvalere del MODELLO SOLID2001, di cui alla circolare n. 37, del 27/3/2001, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 91, del 19/4/2001.

IL DIRETTORE GENERALE MANCINI